

ALLEGATO D

SCHEMA DI CONTRATTO

**PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO A MEZZO
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E SNACK DA INSTALLARE PRESSO LE
SEDI DELL’AIFA, PER UNA DURATA DI 36 MESI, RINNOVABILE DI ULTERIORI 36
MESI – CIG 973198828F - CUI F97345810580202200019.**

TRA

l’Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA, con sede legale in Roma, Via del Tritone n.
181 – 00187, codice fiscale n. 97345810580 e Partita IVA n. 08703841000, nella
persona del dott. Antonino Laganà, nato a Roma il 15/01/1962, in qualità di
delegato alla sottoscrizione di atti e contratti relativi a lavori, servizi e forniture
entro la soglia comunitaria, giusta Determinazione del Direttore Generale n. 619 del
21/05/2020 e n. 41 del 03/02/2023;

E

la _____, con sede legale in _____,
Codice Fiscale e Partita IVA _____, nella persona del Sig.
_____, nato a _____,
il _____, in qualità di legale rappresentante pro tempore munito dei
necessari poteri di firma.
(ovvero in caso di Procuratore:) in qualità di Procuratore di _____,
munito dei necessari poteri di firma giusta procura come espressamente citata
nelle *Premesse* del presente *Contratto*.

PREMESSO CHE

a) ai termini in corsivo di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente

Contratto, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- *Contratto*, indica il presente Contratto fra le *Parti*;

- *AIFA*, indica l'Agenzia Italiana del Farmaco, come in epigrafe individuata e rappresentata;

- *Fornitore contraente e/o Aggiudicatario*, indica _____, come in epigrafe individuato e rappresentato, in qualità di aggiudicatario della procedura per l'affidamento in concessione del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici di bevande e snack da installare presso le sedi dell'AIFA, per una durata di 36 mesi, rinnovabile di ulteriori 36 mesi e contraente del presente Contratto;

- *Procura*, indica la procura di conferimento dei poteri di firma al Sig. _____, conferita dal _____ in data _____, autenticata nella firma dal Notaio _____ di _____ in data _____, rep. n. _____, registrata a _____, il _____
(solo in caso di firma del Contratto da parte di un Procuratore del Fornitore);

- *Parte*, indica a seconda dei casi l'AIFA o l'Aggiudicatario;

- *Parti*, indica congiuntamente l'AIFA e l'Aggiudicatario;

- *Lettera d'invito*, indica la Lettera di invito prot. _____ del _____ e i relativi allegati, con la quale l'AIFA ha invitato i candidati prescelti a presentare le offerte nella procedura di acquisto per l'affidamento della fornitura oggetto del presente Contratto;

- *Capitolato Tecnico*, indica l'Allegato B alla Lettera d'invito;

- *Relazione Tecnica*, indica la Relazione Tecnica presentata dal Fornitore nel corso della procedura di gara per l'affidamento oggetto del presente Contratto;

- *Offerta Economica*, indica l'Offerta Economica inclusiva del dettaglio economico

presentata dal *Fornitore* nel corso della procedura di gara per l'affidamento in

concessione della fornitura oggetto del presente *Contratto*;

- *Servizi*, indica l'oggetto del presente *Contratto* di cui all'art. 2;

- *DUVRI* indica il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

del _____;

- *DVR* indica il Documento di Valutazione dei Rischi del *Fornitore* del _____,

corredato da tutti gli allegati obbligatori per legge e firmato digitalmente;

- *Dichiarazione sulla Tracciabilità dei Flussi finanziari*, indica la dichiarazione

firmata dal *Fornitore* in merito in data _____, prot. n. _____;

- *Garanzia Definitiva* indica la polizza fidejussoria ovvero indicare assicurativa

n. _____ emessa da _____ il _____ ovvero il deposito in

contanti di € _____ in data _____ sul c/c AIFA;

- *Certificazioni/requisiti ai fini delle riduzioni della garanzia definitiva di cui all'art.*

93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016:

in data _____;

- *Polizza Assicurativa* n. _____ emessa da _____ il _____;

- n. _____ *Dichiarazioni di riservatezza* da parte di Imprese terze, indica la

dichiarazione/i, firmata/e dal *Fornitore* e dai propri incaricati in merito in

data _____, prot. n. _____;

b) l'AIFA, con determina n. _____ del _____ ha indetto la procedura negoziata CIG

973198828F, tramite RdO su Me.PA., ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.

18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii., avviata con Lettera di invito num. prot. _____/P

del ____/____/____, per l'affidamento in concessione del servizio di ristoro a mezzo

distributori automatici di bevande e snack da installare presso le sedi dell'AIFA, per

una durata di 36 mesi, rinnovabile di ulteriori 36 mesi;

c) l'AIFA, con determina del Sostituto del Direttore Generale n. ____ del ____/____/____, ha proceduto alla nomina della Commissione Giudicatrice interna sulla base dei criteri individuati nella sopra citata Determina di indizione della procedura;

d) all'esito delle valutazioni della Commissione, l'offerta presentata dal *Fornitore contraente* è risultata quella economicamente più vantaggiosa;

e) l'AIFA, con determina n. ____ del ____ ha quindi aggiudicato al *Fornitore contraente* l'affidamento in concessione del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici di bevande e snack da installare presso le sedi dell'AIFA, per una durata di 36 mesi, rinnovabile di ulteriori 36 mesi;

f) con nota num. prot. ____ del ____/____/____, l'aggiudicazione è stata regolarmente notificata al *Fornitore contraente* secondo quanto disposto dall'articolo 76 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché tramite il sistema di e-Procurement del Me.Pa.;

g) l'*Aggiudicatario*, ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e forniture di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e all'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 con particolare riferimento al divieto di "pantouflage", il regolare possesso dei quali è oggetto di controllo da parte di AIFA ove previsto ai sensi dell'art. 85 e 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. L'AIFA procede ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011 e dell'art. 8 comma 1 lett. a) della Legge n. 120/2020 ss.mm.ii., sussistendone le condizioni.

Tutto ciò premesso, le *Parti*, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici

1. Formano parte integrante del presente *Contratto* le Premesse di cui sopra e tutti

i documenti ivi citati anche se non materialmente allegati al presente *Contratto*

nonchè le Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di Servizi

(Allegato 1 al Bando MePA “Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni”)

2. Per quanto non espressamente regolamentato nel presente *Contratto*, si

richiamano le condizioni generali di contratto di cui all’Allegato 1 al Bando MePA

predetto e tutti gli ulteriori documenti allegati al citato Bando (quali l’Allegato 2

Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, l’Allegato 1 al

Capitolato d’Oneri “Servizi” per l’abilitazione dei prestatori di “Ristorazione -

Servizio di gestione distributori automatici”, Servizio “CPV 42933000-5 Distributori

automatici”) nonché dalle condizioni particolari di contratto e dalla *Lettera di invito*

e relativi allegati.

In caso di divergenza fra la disciplina contenuta negli atti predisposti dall’AIFA e

quella contenuta nel Bando MePA e relativi allegati sopra indicati, si applicherà a

scelta dell’AIFA la normativa ritenuta dall’AIFA a sé più favorevole.

Al *Contratto* sarà, inoltre, applicabile il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. (in appresso

per brevità anche “Codice”), la disciplina generale e speciale che regola gli

acquisti della Pubblica Amministrazione e, in quanto applicabile, il codice civile.

3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti della procedura per l’affidamento della

concessione oggetto del presente *Contratto* di cui in premessa prodotti dall’AIFA

prevarranno su quelli prodotti dal *Fornitore*, salvo eventuali modifiche

espressamente concordate dalle *Parti*.

4. Le clausole del presente *Contratto* potranno essere sostituite, modificate o

abrogate per comune volontà dell’AIFA e dell’*Aggiudicatario*, nonché per effetto di

norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti entrati in

vigore successivamente alla sottoscrizione del *Contratto* stesso.

Art. 2 – Oggetto del Contratto

1. Con il presente Contratto l'AIFA affida al *Fornitore*, che accetta, l'esecuzione dell'affidamento in concessione del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici di bevande e snack da installare presso le sedi dell'AIFA, per una durata di 36 mesi, rinnovabile di ulteriori 36 mesi.

2. Detti servizi sono quelli specificamente descritti nel Capitolato Tecnico e nella Relazione Tecnica di cui in Premessa cui integralmente si rimanda.

Costituiscono, altresì, oggetto del presente *Contratto* le seguenti forniture e/o servizi migliorativi, offerti in sede di procedura dal *Fornitore contraente* al fine di ottimizzare il servizio, i quali verranno svolti senza alcun onere aggiuntivo per l'AIFA:

3. Non è previsto il diritto di esclusiva in favore dell'*Aggiudicatario* potendo l'AIFA rivolgersi, in caso di improvvisa necessità o per operazioni particolarmente complesse, ad altro Operatore Economico specializzato debitamente selezionato.

Art. 3 – Durata del Contratto

1. Il presente *Contratto* avrà durata di 36 (trentasei) mesi. In particolare, il servizio decorrerà dalla data del verbale di inizio attività in cui verrà dato atto del pieno funzionamento di tutti i distributori una volta installati nelle sedi AIFA. La sottoscrizione del verbale dovrà avvenire il 30/07/2023, salva diversa determinazione di AIFA.

2. E' facoltà dell'AIFA disporre la sospensione totale o parziale dei servizi con preavviso di 20 (venti) giorni, qualora - per motivi diversi anche a seguito di riorganizzazione di funzioni istituzionali, disposti da norme di legge, regolamenti,

provvedimenti amministrativi interni - si rendesse necessaria, senza che il *Fornitore* *contraente* possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o quant'altro.

3. Viene espressamente prevista la facoltà dell'AIFA di prorogare la durata del contratto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 4 – Valore stimato della concessione, rimborso costi e modalità di pagamento

1. L'ammontare complessivo della concessione, stimato ai sensi degli articoli 35 e 167 del Codice dei Contratti pubblici, per la sua intera durata di 36 mesi, è di € 180.000,00 al netto di IVA. AIFA si riserva la facoltà di rinnovare, a proprio insindacabile giudizio, il contratto alla scadenza per un ulteriore periodo di 36 mesi, per cui il valore complessivo della concessione, comprensivo del suddetto rinnovo, è stimato in € 360.000,00 al netto di IVA.

Si precisa che in nessun caso AIFA garantisce al *Fornitore* un importo minimo di incasso, essendo il rischio operativo a totale ed esclusivo carico di quest'ultimo.

2. AIFA mette a disposizione del *Fornitore* gli spazi per il posizionamento dei distributori all'interno delle proprie sedi e si assume l'obbligo di fornire l'energia elettrica e l'acqua necessarie per il funzionamento dei distributori automatici. A fronte di ciò, l'*Aggiudicatario* dovrà corrispondere ad AIFA il rimborso dei costi a tal fine da quest'ultima sostenuti.

In particolare, il *Fornitore* dovrà rimborsare ad AIFA i costi dell'elettricità, come quantificati previa lettura di apposito contatore da montare, a cura e spese dell'*Aggiudicatario*, sui distributori automatici. E' consentito montare un contatore rimovibile per il primo mese di contratto al fine di quantificare statisticamente i consumi in proporzione agli incassi.

3. In aggiunta l'*Aggiudicatario* verserà ad AIFA un importo fortettario annuo di

ulteriori € _____,00 (_____/00) non soggetti ad IVA, nello

specifico € _____,00 (_____/00) non soggetti ad IVA a

distributore, quale canone di concessione che tiene conto del costo stimato

dell'acqua nonché dell'utilizzo degli spazi messi a disposizione da AIFA.

4. Quanto previsto ai precedenti commi 2 e 3 dovrà essere corrisposto ad AIFA

entro 30 giorni dalla data di scadenza annuale di riferimento e dietro emissione di

relativa nota di debito da parte di AIFA.

A tal fine, contestualmente alla stipula del *Contratto*, l'*Aggiudicatario* dovrà

comunicare ad AIFA il proprio codice destinatario SDI.

5. Resta fermo che tutte le forniture e/o servizi migliorativi di cui all'articolo 2

comma 2 che precede verranno svolti senza alcun onere aggiuntivo per l'AIFA.

6. I prezzi dei prodotti offerti resteranno fissi ed invariati per i primi 36 mesi di

durata contrattuale, essendo espressamente esclusa la previsione di clausole di

revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del Codice. Nel

formulare la propria offerta, pertanto, l'operatore economico è obbligato a tenere

conto di eventuali maggiorazioni di prezzi che dovessero intervenire durante i primi

36 mesi di durata contrattuale, rinunciando, fin d'ora, a qualsiasi azione o eccezione

in merito. Successivamente i prezzi offerti potranno essere soggetti a revisione nei

limiti dell'indice Istat previa esplicita richiesta debitamente motivata e

documentata dal fornitore.

7. Alla luce di quanto previsto nel precedente comma 2, il *Fornitore contraente*

rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del *Contratto* per

eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c..

8. In corso di esecuzione del presente *Contratto*, l'AIFA si riserva la facoltà di

richiedere al *Fornitore* l'estensione o la riduzione delle prestazioni pari al quinto

del valore del *Contratto*.

9. Il rilascio del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 è subordinato alla piena conformità della fornitura ai termini contrattuali e agli standard di qualità richiesti dall'*AIFA*.

Ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il certificato di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento.

Il **certificato di regolare esecuzione** è emesso dal RUP non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

10. L'*AIFA* procede ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, sussistendone le condizioni. Tuttavia, la corresponsione al *Fornitore contraente* del corrispettivo contrattuale resta subordinata all'esito degli accertamenti antimafia; nell'ipotesi di accertamenti positivi, il presente *Contratto* si intenderà risolto di diritto, salvo il diritto di *AIFA* al risarcimento del danno.

Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio

1. Nello svolgimento dei *Servizi*, il *Fornitore contraente* è tenuto ad osservare e ad adeguarsi a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni tecniche emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente *Contratto*. Restano ad esclusivo carico del *Fornitore contraente* gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle norme e prescrizioni di cui sopra.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna a documentare in ogni momento, a semplice richiesta dell'*AIFA*, il completo rispetto delle normative o disposizioni amministrative che regolano le attività affidategli e comunque a comunicare tempestivamente all'*AIFA* ogni variazione della propria attività o vicenda che possa

comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto*.

3. Il *Fornitore contraente* si impegna a svolgere i *Servizi* con la necessaria diligenza e competenza professionale richiesta dal tipo di prestazione, garantendone l'esecuzione a regola d'arte, ivi compresi gli accorgimenti necessari ed opportuni anche se non espressamente specificati nel presente *Contratto*.

Su specifica richiesta dell'*AIFA*, il *Fornitore contraente* si impegna a predisporre relazioni tecniche dettagliate su eventuali disservizi o eventi di rilievo che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei *Servizi*. In particolare, dovranno essere tempestivamente segnalati eventuali danni provocati nell'esecuzione dei *Servizi*.

4. Il *Fornitore contraente* non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione dei *Servizi* indicate nel *Contratto* e nel *Capitolato Tecnico*, salvo specifica richiesta dell'*AIFA*.

5. Il *Fornitore contraente* si impegna a prestare un servizio di elevata qualità rispetto agli standard di mercato, assicurando, comunque, per l'intera durata del *Contratto*, il mantenimento del livello delle attività e il rispetto della tempistica pianificata, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati.

6. Il *Fornitore contraente* dovrà attenersi alle disposizioni fornite da *AIFA*, concordando ogni specifica attività con la persona incaricata dall'*AIFA*, di cui al successivo art. 6 comma 1.

7. Nell'esecuzione di tali prestazioni, l'*Aggiudicatario* si impegna ad attenersi alle disposizioni e ulteriori attività accessorie che potranno rendersi necessarie, di volta in volta, al fine di garantire all'*AIFA* il miglior coordinamento possibile con eventuali

fornitori di servizi complementari e/o accessori ai Servizi prestati dall'Aggiudicatario.

Art. 6 – Direttore dell'esecuzione del Contratto e Responsabile Coordinatore

1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 101, 102 e 111 del D. Lgs. n. 50/2016, AIFA nomina il Sig. _____ quale proprio Direttore dell'esecuzione del *Contratto*, incaricato di monitorare sulla corretta esecuzione del Servizio.

2. Il *Fornitore contraente* nomina quale proprio Responsabile coordinatore dei Servizi il Sig. _____ il quale dovrà, tra l'altro, operare da interlocutore privilegiato dell'AIFA per tutti gli aspetti inerenti i Servizi, gestire e coordinare la corretta esecuzione dei Servizi da parte del *Fornitore contraente*.

Art. 7 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

1. L'esecuzione delle attività costituenti l'oggetto del *Contratto* dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro stabiliti dalla normativa nazionale e, in particolare dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., dalla normativa comunitaria vigente, nonché dalla normativa nazionale e comunitaria che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente *Contratto*.

2. Qualora, in corso di esecuzione, l'Aggiudicatario rilevi un potenziale pericolo per la salute o la sicurezza delle persone, dovrà comunicarlo senza indugio all'AIFA, con conseguente responsabilità per eventuali danni derivanti dal mancato o ritardato avviso.

3. L'Aggiudicatario è, altresì, responsabile per tutte le richieste di risarcimento di danni, costi, spese e indennizzi indirizzate all'AIFA, qualora tali richieste risultino causate, direttamente o indirettamente, da inadempimento delle norme di

sicurezza o di altre norme applicabili, di qualsiasi natura, ascrivibili all'Aggiudicatario.

4. I Servizi oggetto del presente Contratto rientrano nel campo di applicazione del

D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e sicurezza

dei lavoratori sui luoghi di lavoro. E' fatto obbligo all'Aggiudicatario di disporre

affinché nell'esecuzione dei Servizi oggetto dell'appalto vengano rispettate le

misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'Aggiudicatario dovrà pertanto, improntare la propria condotta al rispetto dei

principi di cui sopra. All'atto della stipula l'Aggiudicatario produce il Documento di

Valutazione dei Rischi (DVR), citato nelle Premesse al presente Contratto, relativo ai

Servizi e alle attività descritte nel Contratto. Acquisito il suddetto documento, l'AIFA

ha facoltà di chiedere, prima dell'inizio dei Servizi, l'integrazione e/o l'adeguamento

dello stesso alla vigente normativa, ove ne ravvisi la necessità, fermo restando che

l'Aggiudicatario rimane unico responsabile della redazione e dei contenuti del

documento stesso. In aggiunta a quanto sopra, l'Aggiudicatario avrà l'obbligo di:

- attenersi alle misure generali di tutela (art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.);

- mantenere le aree di lavoro di propria pertinenza in condizioni ordinate e di

soddisfacente salubrità;

- curare la cooperazione con altri datori di lavoro presenti negli stessi luoghi e

ambienti di lavoro.

Fermi restando gli obblighi di cui sopra, sono specifiche responsabilità

dell'Aggiudicatario:

- condurre l'appalto, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in

materia di sicurezza e igiene del lavoro vigente;

- provvedere alla realizzazione delle misure preventive e protettive necessarie per

tutelare l'integrità fisica dei lavoratori attenendosi ai piani di sicurezza;

- affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni

degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

- procurare i mezzi necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori, con particolare

riferimento ai dispositivi di protezione collettiva e individuale;

- vigilare ai fini del pieno rispetto del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e per l'effettivo

uso da parte dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;

- vigilare, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sull'effettivo periodico

controllo sanitario dei lavoratori, in specie per quanto attiene alla normativa sul

lavoro notturno;

- informare i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti durante lo svolgimento

e della loro attività, in relazione a particolari interventi affidati;

- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi, in accordo alle

procedure e ai Piani di Emergenza predisposti da AIFA.

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l'AIFA ha redatto il

documento di valutazione dei rischi da interferenze – *DUVRI*, citato nelle *Premesse*

al presente *Contratto*, recante una valutazione ricognitiva dei rischi dovuti

all'interferenza che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del

Contratto e le relative misure di prevenzione e protezione. L'interferenza è la

circostanza che si verifica se durante l'espletamento dei *Servizi* si ha un contatto

rischioso tra il personale dell'AIFA o tra il personale di imprese diverse che operano

contemporaneamente nella stessa area con contratti indipendenti. Il DUVRI

costituirà parte integrante del presente *Contratto* di appalto e avrà validità

immediata dalla sottoscrizione dello stesso. L'AIFA, in caso di modifica sostanziale

delle condizioni dell'appalto potrà procedere alla revisione e all'aggiornamento in

corso d'opera del DUVRI. L'eventuale revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

Art. 8 – Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa

1. Il *Fornitore contraente* assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone e/o cose, sia dell'*AIFA* che di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni, colpose o dolose, comunque connesse all'esecuzione dei *Servizi* o comunque ad essi riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il *Fornitore contraente* assume l'onere di tenere indenne e, nel caso, risarcire l'*AIFA* per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei suoi confronti da parte di terzi per infortuni o danni arrecati a persone e/o cose in relazione allo svolgimento dei *Servizi*.

3. Ai fini del risarcimento di cui al precedente comma, all'atto della stipula l'*Aggiudicatario* produce copia di adeguata polizza assicurativa, citata nelle *Premesse* al presente *Contratto*, idonea a coprire gli eventuali danni arrecati nello svolgimento dei *Servizi* di cui all'articolo 2 del presente *Contratto*. Alla scadenza della predetta polizza, il *Fornitore contraente* provvederà a fornire copia del rinnovo sino al termine del periodo di efficacia del *Contratto* e comunque fino al completo adempimento delle prestazioni previste dal *Contratto* stesso, pena la risoluzione del *Contratto* e fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

4. L'*Aggiudicatario* solleva l'*AIFA* da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento delle proprie obbligazioni quale datore di lavoro, relativamente alle normative di previdenza sociale, salute e sicurezza, assicurazioni obbligatorie o di qualsiasi altra normativa in vigore.

5. Resta ferma l'intera responsabilità del *Fornitore contraente* per i danni non coperti dalla cauzione di cui al successivo art. 9 o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti in polizza la quale non costituisce un limite al risarcimento dei danni.

Art. 9 – Garanzia definitiva

1. All'atto della stipula, l'*Aggiudicatario* produce idoneo documento comprovante la prestazione della garanzia definitiva, citata nelle *Premesse* del presente *Contratto*, secondo le modalità di cui all'art.103 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. La cauzione è prestata per un importo esente da IVA di euro _____ / _____ (_____ / _____), pari al 10 % del valore del servizio di cui all'art. 4 del presente *Contratto*, ridotto nelle ipotesi indicate dall'art. 93, comma 7 del Codice, per le percentuali ivi indicate.

3. Detta cauzione viene prestata dal *Fornitore contraente* a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al *Fornitore* rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del Codice, l'AIFA ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza

fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio
ovvero dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

4. Salvo il caso dello svincolo progressivo e automatico della garanzia di cui all'art.
103, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia
dovesse ridursi, per effetto di quanto disposto dal *Contratto* (es. a seguito
dell'applicazione delle penali), essa dovrà essere reintegrata entro il termine di 10
(dieci) giorni da quello in cui l'AIFA avrà reso noto al *Fornitore contraente* l'avvenuta
riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, la reintegrazione
si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al *Fornitore*.

Art. 10 – Penali

1. Qualora l'AIFA riscontri che, per qualsiasi motivo, i *Servizi* non vengono espletati
in modo esaustivo o conforme a quanto previsto nel presente *Contratto*, nella
Lettera di Invito e nel *Capitolato Tecnico*, addebiterà all'*Aggiudicatario* le seguenti
penali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno:

a) per ogni giorno di ritardo nell'installazione delle macchine rispetto a quanto
contrattualmente previsto, verrà applicata una penale di € 50,00 (cinquanta/00);

b) per il mancato rispetto dei termini di intervento per assistenza, manutenzione e
pulizia dei distributori, sarà applicata, per ciascun distributore interessato, una
penale pari a € 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto
contrattualmente previsto;

c) in caso di mancata variazione, in aumento o diminuzione, del numero di
distributori installati o di mancato spostamento, rimozione o sostituzione dei
distributori su richiesta di AIFA, sarà applicata, per ciascun distributore interessato,

| | | |
|--|--|--------------|
| | | |
| | una penale pari a € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto a | |
| | quanto contrattualmente previsto; | |
| | d) in caso di mancata restituzione agli utenti delle somme indebitamente trattenute | |
| | corrispondenti alla mancata o parziale erogazione dei prodotti e/o del resto a causa | |
| | di malfunzionamento dei distributori o mancata erogazione dei prodotti richiesti, | |
| | verrà applicata una penale di € 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo | |
| | rispetto a quanto contrattualmente previsto; | |
| | e) in caso di mancata restituzione agli utenti delle somme dovute a titolo di | |
| | cauzione in occasione della restituzione della chiavetta, verrà applicata una penale | |
| | di € 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto | |
| | contrattualmente previsto; | |
| | f) in caso di prodotti esauriti per il mancato rifornimento dei distributori per periodi | |
| | superiori a quelli contrattualmente previsti, verrà applicata una penale di € 25,00 | |
| | (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo; | |
| | g) per la fornitura di prodotti scaduti o di prezzo, qualità e caratteristiche difforni | |
| | rispetto a quelli contrattualmente previsti, verrà applicata una penale di € 100,00 | |
| | (cento/00) e una penale di € 20,00 (venti/00) per ogni giorno di ritardo nella | |
| | relativa rimozione e sostituzione con prodotti conformi; | |
| | h) per il ritardo nel pagamento del canone annuale di concessione e/o nel rimborso | |
| | dei costi di elettricità, verrà applicata una penale pari ad € 25,00 (venticinque/00) | |
| | per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto contrattualmente previsto; | |
| | i) per il ritardo nell'invio della reportistica, verrà applicata una penale pari ad € | |
| | 50,00 (cinquanta/00) per ogni mese di ritardo rispetto a quanto contrattualmente | |
| | previsto. | |
| | 2. In ordine all'esecuzione dei servizi oggetto del presente <i>Contratto</i> saranno | |
| | | |
| | | Pag. 17 a 33 |

applicate altresì, a discrezione dell'AIFA, le penali contemplate nelle Condizioni

Generali di Contratto di cui all'Allegato 1 al Bando MePA citato al precedente art. 1.

3. L'importo delle penali non potrà superare complessivamente il 10% dell'importo

netto del *Contratto*, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Ove

l'importo delle penali applicate raggiunga poi il limite del 10% dell'importo netto

del *Contratto*, l'AIFA potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle

penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al *Fornitore contraente* per

iscritto a mezzo pec. Il *Fornitore contraente* dovrà comunicare, parimenti a mezzo

pec all'indirizzo procedure.gara@pec.aifa.gov.it, le proprie deduzioni ad AIFA nel

termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora

dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'AIFA ovvero non vi sia stata

risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al

Fornitore contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio

dell'inadempimento.

5. A fronte della comunicazione di AIFA circa l'applicazione delle penali, il *Fornitore*

è tenuto al relativo pagamento entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi; ove

lo stesso non provveda tempestivamente, AIFA potrà rivalersi sulla cauzione di cui

al precedente art. 9, senza necessità di diffida o di azione legale.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera

in nessun caso il *Fornitore contraente* dall'adempimento dell'obbligazione per la

quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della

medesima penale, fatta salva la facoltà per l'AIFA di risolvere il *Contratto* nei casi in

cui questo è consentito.

7. Il *Fornitore contraente* prende atto che l'applicazione delle penali previste nel

presente articolo non preclude il diritto dell'*AIFA* a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8. In ogni caso, l'*AIFA* si riserva la facoltà di far eseguire da altri le prestazioni non regolarmente eseguite, imputando al *Fornitore contraente* i relativi costi.

9. Si applica l'art. 23 comma 2 del D.M. n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 07/03/2018 – Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione». Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 maggio 2018, n. 111.

Art. 11 – Recesso unilaterale dal Contratto

1. L'*AIFA* ha la facoltà di recedere dal presente *Contratto*, nelle seguenti ipotesi:

a) l'*AIFA* potrà in qualunque momento recedere dal *Contratto*, per giusta causa qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi dei servizi oggetto del presente *Contratto* nonché per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, dandone semplice preavviso al *Fornitore contraente*, almeno 30 giorni prima, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo PEC.

b) L'*AIFA* potrà comunque recedere, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP successivamente all'aggiudicazione del presente *Contratto*, siano migliorativi rispetto a quelli del *Contratto* stipulato con l'*Aggiudicatario*, e lo stesso non acconsenta ad una modifica.

c) Qualora taluno dei componenti l'organo d'amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o altro responsabile dell'*Aggiudicatario* siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica

| | | |
|--|--|--------------|
| | | |
| | amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero | |
| | siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'AIFA ha | |
| | diritto di recedere dal presente <i>Contratto</i> in qualsiasi momento e qualsiasi sia il | |
| | suo stato di esecuzione, senza onere di preavviso. | |
| | d) In ogni caso l'AIFA avrà la facoltà di recedere dal presente <i>Contratto</i> in tutti i | |
| | casi di cui all'art. 109 del Codice e con le modalità ivi previste. | |
| | e) In caso l' <i>Aggiudicatario</i> sia un raggruppamento temporaneo di imprese ovvero | |
| | un soggetto di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c) ed e) del Codice, l'AIFA deve | |
| | recedere dal <i>Contratto</i> nelle ipotesi indicate all'art. 48 comma 17 del Codice. | |
| | E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, unicamente nelle ipotesi | |
| | disciplinate all'art. 48 comma 19 e 19-bis del Codice. | |
| | 2. In tutti i casi di recesso, l' <i>Aggiudicatario</i> dovrà cessare tutte le prestazioni | |
| | contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale | |
| | cessazione non comporti alcun danno all'AIFA. | |
| | 3. In tutti i casi di recesso, l' <i>Aggiudicatario</i> è tenuto al pagamento di quanto dovuto | |
| | ad AIFA per la parte dei <i>Servizi</i> correttamente effettuati in base al <i>Contratto</i> fino al | |
| | momento del ricevimento della comunicazione del recesso. | |
| | 4. In tutti i casi di recesso l' <i>Aggiudicatario</i> rinuncia, ora per allora, a qualsiasi | |
| | pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso e/o rimborso, in deroga a quanto | |
| | previsto dall'articolo 1671 c.c.. | |
| | Art. 12 – Risoluzione dal Contratto | |
| | 1. L'AIFA avrà la facoltà, previa comunicazione scritta da inviare al <i>Fornitore</i> | |
| | <i>contraente</i> a mezzo PEC, di risolvere il presente <i>Contratto</i> ai sensi dell'art. 1456 del | |
| | c.c. (clausola risolutiva espressa), a tutti gli effetti di legge, nelle seguenti ipotesi: | |
| | a) in caso di cessione del presente <i>Contratto</i> o dei <i>Servizi</i> ovvero in caso di | |
| | | |
| | | Pag. 20 a 33 |

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | cessione del credito ove non consentita ovvero in caso di subappalto non | |
| | autorizzato o autorizzabile da parte dell'AIFA; | |
| | b) in caso di mancata comunicazione di cessione dell'impresa; | |
| | c) in caso di mancanza ovvero di decadenza delle previste autorizzazioni da parte | |
| | delle autorità competenti o dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere | |
| | in essere per tutta la durata del <i>Contratto</i> ovvero in caso di mancata | |
| | comunicazione di ogni variazione della propria attività o vicenda che possa | |
| | comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte | |
| | delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno | |
| | permanere in essere per tutta la durata del <i>Contratto</i> ; | |
| | d) in caso di recidiva nelle inadempienze per le quali siano state applicate almeno | |
| | tre penalità di cui all'art. 10 del presente <i>Contratto</i> ; | |
| | e) in caso di inadempimento agli obblighi contrattuali. In particolare, | |
| | l'inadempimento verrà contestato per iscritto mediante lettera inviata a | |
| | mezzo PEC, con la quale viene chiesta la cessazione dell'inadempimento, | |
| | indirizzata dall'AIFA all'Aggiudicatario, il quale ultimo è tenuto a comunicare le | |
| | proprie giustificazioni nel termine massimo di massimo di 5 (cinque) giorni | |
| | lavorativi dal ricevimento della stessa lettera. In caso di mancata | |
| | ottemperanza alla richiesta di cessazione dell'inadempimento ovvero in caso | |
| | di reiterato inadempimento da parte dell'Aggiudicatario anche a uno solo | |
| | degli obblighi assunti con il presente <i>Contratto</i> , nonché con gli eventuali atti | |
| | aggiuntivi e/o modificativi, il contratto si intenderà risolto di diritto; | |
| | f) nel caso, durante il rapporto contrattuale, emergano nei confronti | |
| | dell'Aggiudicatario le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare | |
| | pubbliche previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., modificate dal | |
| | | |
| | | |

D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni nella Legge n. 120/2020 con particolare riguardo all'assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali e all'informativa antimafia liberatoria a carattere provvisorio, e dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 nonché da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare.

In particolare, l'inosservanza del divieto di "pantouflage" di cui all'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001, comporta che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti dall'*Aggiudicatario* in violazione di quanto previsto dal predetto comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto all'*Aggiudicatario* che li ha conclusi o conferiti di contrattare con l'*AIFA* per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

g) in caso di violazione degli obblighi di segretezza e/o riservatezza ovvero degli obblighi connessi al Trattamento e protezione dei dati personali, secondo quanto previsto ai successivi artt. 14 e 15.

h) in caso di violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto in appresso indicato. In particolare, l'*Aggiudicatario* dichiara di aver preso visione - sul sito istituzionale dell'*AIFA* al link

<https://www.aifa.gov.it/codice-disciplinare-etc> - di quanto disposto dal D.P.R.

16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché dal Codice di comportamento integrativo emesso dall'*AIFA* con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 16 settembre 2019. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. citato, l'*Aggiudicatario* si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta ivi previsti,

impegnandosi a trasmettere copia dello stesso ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto sopra, può costituire causa di risoluzione del presente *Contratto* a insindacabile giudizio dell'AIFA. In particolare, l'AIFA, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto al Fornitore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, l'AIFA procederà alla risoluzione del presente *Contratto*.

In ogni caso l'AIFA avrà la facoltà di risolvere il presente *Contratto* in tutti i casi di cui all'art. 108 del Codice e con le modalità ivi previste.

2. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del presente *Contratto*, il *Fornitore contraente*, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alle maggiori spese alle quali l'AIFA dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva la facoltà di AIFA di affidare l'appalto a terzi in danno al *Fornitore contraente* e salva l'applicazione di penali ed impregiudicata ogni eventuale azione in sede penale.

Art. 13 - Divieto di cessione del Contratto e dei Servizi - Disciplina del Subappalto

1. E' fatto divieto all'*Aggiudicatario* di cedere, a qualsiasi titolo, il presente *Contratto* a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del Codice ossia ove all'*Aggiudicatario* iniziale succeda, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi

altre modifiche sostanziali al *Contratto* e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice.

2. È fatto assoluto divieto al *Fornitore contraente* di cedere l'esecuzione, anche parziale, dei *Servizi*.

3. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà l'incameramento della cauzione di cui al precedente art. 9 e la facoltà per l'AIFA di risolvere il presente *Contratto*, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

4. È inoltre fatto divieto all'*Aggiudicatario* di subappaltare, in tutto o in parte, i *Servizi* oggetto di affidamento ove non previsto in sede di Offerta dall'*Aggiudicatario*, pena l'immediata risoluzione del *Contratto* e l'incameramento della cauzione di cui all'art. 9.

(ovvero in caso di subappalto previsto in sede di Offerta dall'*Aggiudicatario*:) E' consentito il subappalto dei servizi di _____ di cui all'art. 2 punto _____ che precede nei confronti della società _____,

giusta richiesta di autorizzazione al subappalto avanzata dal *Fornitore contraente* con nota Prot. n. _____ del _____, assunta al

protocollo AIFA n. _____ del _____ contenente in allegato la

documentazione prevista dall'art. 105, commi 7 e 18, del D. Lgs. n. 50/2016. In

particolare, ai sensi dell'art. 105, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016, il *Fornitore* che

si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del

contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di

controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il

titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata

da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo,

società o consorzio.

Resta fermo che, qualora in fase di controllo dei requisiti del subappaltatore ai sensi dell'art. 80 D.lgs. n. 50/2016 dovessero riscontrarsi irregolarità nei confronti della citata società subappaltatrice, la presente autorizzazione si intenderà immediatamente revocata senza che né il *Fornitore contraente* né la ditta subappaltatrice possano vantare nei confronti dell'*AIFA* alcuna pretesa o diritto in merito e fatti salvi ogni e qualsiasi diritto dell'*AIFA*.

In ogni caso è fatto divieto al *Fornitore contraente* di subappaltare, in tutto o in parte, i servizi oggetto di affidamento, senza il preventivo consenso scritto dell'*AIFA*, pena l'immediata risoluzione del *Contratto* e l'incameramento della cauzione definitiva di cui al precedente art. 9, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 105 del Codice ed alle Condizioni Generali di Contratto di cui all'Allegato 1 al Bando Mepa citato al precedente art. 1.

Art. 14 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi

1. Il *Fornitore contraente* si impegna a mantenere la massima RISERVATEZZA in merito ai documenti, informazioni, notizie e modalità organizzative e operative relative all'*AIFA* che possano costituire oggetto di trattamento in esecuzione dei *Servizi* oggetto del *Contratto*, con divieto di divulgazione e utilizzo in alcun modo e a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente connessi con l'esecuzione del *Contratto*, impegnandosi, altresì, a non eseguire o permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi genere di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico ad esso conferito con il presente *Contratto*.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna ad adottare tutte le misure volte a garantire la

massima riservatezza delle informazioni di cui venisse a conoscenza

nell'espletamento dell'incarico. In merito il *Fornitore contraente* dovrà richiamare

l'attenzione dei propri dipendenti e dei propri incaricati che comunque collaborino

a qualsiasi titolo all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente *Contratto*, su

quanto disposto dall'art. 326 del codice penale in merito alla violazione o all'uso

illegittimo di notizie riservate. In particolare il *Fornitore contraente* si impegna a

diffidare i propri dipendenti e i propri incaricati come sopra descritti, alla più

rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, in conformità a quanto previsto dalle

norme in materia e a far mantenere riservate le informazioni di cui i medesimi

venissero a conoscenza, ai sensi dell'art. 2105 del codice civile.

E' fatto obbligo all'*Aggiudicatario*, ai propri dipendenti ed ai propri incaricati di

compilare e firmare l'apposito modulo "Dichiarazione di riservatezza" predisposto

dall'*AIFA* per le Imprese terze; tale modulo debitamente sottoscritto come citato

nelle *Premesse* al presente *Contratto*, viene prodotto dall'*Aggiudicatario* all'atto

della stipula.

4. In caso di ripetuta e perdurante inosservanza agli obblighi di segretezza e/o

riservatezza, l'*AIFA*, previa contestazione all'*Aggiudicatario* delle infrazioni agli

obblighi di riservatezza e/o segretezza, avrà facoltà di dichiarare risolto il presente

Contratto, fermo restando che l'*Aggiudicatario* sarà tenuto a risarcire tutti i danni

che dovessero derivare all'*AIFA*.

5. Le *Parti*, altresì, adotteranno tutti i provvedimenti necessari per prevenire

situazioni che possano determinare CONFLITTI DI INTERESSE, compromettendo

l'imparzialità e l'obiettività nell'esecuzione del *Contratto*.

6. Nel caso in cui tale conflitto d'interessi si manifesti, l'*AIFA* adotterà

immediatamente tutti i provvedimenti ritenuti a proprio insindacabile giudizio

necessari a porvi rimedio, senza che l'Aggiudicatario possa opporvisi.

Art. 15 - Trattamento e protezione dei dati personali e obblighi di pubblicazione

1. Le *Parti* prendono atto che i dati personali inseriti nel presente *Contratto* nonché quelli oggetto di trattamento nell'espletamento dei *Servizi*, rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018, (di seguito "Regolamento") e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali) laddove non configgente con il Regolamento.

Con la sottoscrizione del presente *Contratto*, le *Parti* dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

2. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, le *Parti*, con la stipula del *Contratto*, prendono atto che:

a) Titolare del trattamento dei dati è l'*Agenzia Italiana del Farmaco*, con sede in Roma, via del Tritone n. 181, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*;

b) i dati personali trattati nell'espletamento dei *Servizi* connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente *Contratto*, come sopra descritte e dettagliate, dovranno essere strettamente limitati all'adempimento delle obbligazioni contrattuali e all'efficiente svolgimento dei *Servizi*, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al richiamato Regolamento e delle disposizioni civilistiche e fiscali in vigore.

3. L'Aggiudicatario presta il consenso alla pubblicazione dei dati ai sensi del D. Lgs.

n. 33 del 14 marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.", nonché dell'art. 32 della legge n. 190/2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.". Pertanto, l'*Aggiudicatario* acconsente espressamente al trattamento e alla pubblicazione sul sito internet della scrivente AIFA dei dati relativi alla presente procedura di gara e al presente Contratto.

Art. 16 - Obblighi e responsabilità dell'*Aggiudicatario* nei confronti del personale utilizzato per l'esecuzione del presente Contratto

1. L'*Aggiudicatario* si impegna ad eseguire le obbligazioni previste a suo carico, utilizzando esclusivamente proprio personale legato all'*Aggiudicatario* da un regolare rapporto di lavoro stabile per l'intera durata del rapporto contrattuale in possesso della necessaria competenza, esperienza e qualificazione professionale.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale, derivanti dall'art. 30 del Codice nonché da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi di lavoro.

3. L'*Aggiudicatario* si impegna a corrispondere al personale utilizzato nell'esecuzione dei *Servizi* un trattamento economico, normativo, previdenziale, assistenziale ed assicurativo non inferiore a quello previsto nelle vigenti leggi, regolamenti o accordi collettivi applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni del *Contratto* e, in genere, da ogni altro contratto collettivo di lavoro successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che il *Fornitore contraente* non sia aderente alle associazioni

stipulanti o receda o, comunque, non sia più ad esse associato. Il *Fornitore*

contraente si obbliga a mantenere l'applicazione dei suindicati contratti collettivi di

lavoro anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

4. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel

pagamento delle retribuzioni dovute al personale, l'*AIFA* invita per iscritto

l'*Aggiudicatario*, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni lavorativi. Ove

non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta

entro il termine sopra assegnato, l'*AIFA* procedrà a pagare direttamente ai

lavoratori le retribuzioni arretrate, rivalendosi sulla cauzione di cui al precedente

art. 9, senza necessità di diffida o di azione legale.

5. Resta inteso che rimarranno a carico esclusivo dell'*Aggiudicatario* tutti gli

obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle

eventuali differenze retributive, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed

agli eventuali danni arrecati a terzi, nonché ogni altro onere derivante

dall'inosservanza di disposizioni di legge e/o provvedimenti amministrativi relativi

alle attività svolte presso l'Agenzia Italiana del Farmaco dall'*Aggiudicatario*, nessuna

esclusa.

6. Le *Parti* convengono espressamente sin da ora che l'*Aggiudicatario* manlevi e

tenga indenne l'*AIFA* in relazione a qualsivoglia pretesa, richiesta, o azione, anche

stragiudiziale, che dovesse essere avanzata dal personale utilizzato

dall'*Aggiudicatario*, dagli enti previdenziali o da qualunque soggetto terzo in

dipendenza dell'esecuzione dei singoli *Servizi* ed in relazione all'applicazione o

mancata applicazione delle normative di cui al presente articolo. L'*Aggiudicatario*

sarà, inoltre, tenuto a fornire all'*AIFA* ogni informazione e documentazione

necessaria alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, in

particolare precisando (e all'occorrenza documentando) la posizione INPS/INAIL del personale impiegato.

7. In ogni caso, l'*Aggiudicatario* manleverà e terrà indenne integralmente *AIFA* in relazione a qualsivoglia danno cagionato da propri dipendenti, consulenti, o fornitori nello svolgimento dei *Servizi*.

8. In nessun caso il personale impiegato per l'esecuzione dei *Servizi* oggetto del presente *Contratto* potrà essere considerato personale dipendente dell'*AIFA*.

9. L'*Aggiudicatario* sarà ritenuto responsabile dell'osservanza da parte dei propri dipendenti delle disposizioni di ordine interno emanate dall'*AIFA*.

Art. 17 - Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le *Parti* circa la validità, l'esecuzione, la risoluzione e l'interpretazione del presente *Contratto*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 18 – Imposta di bollo

1. Sono a carico dell'*Aggiudicatario* tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali. In particolare, il presente *Contratto* è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 642/1972.

Il pagamento dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi dell'*Aggiudicatario* (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, provincia, Codice fiscale);

- dei dati identificativi di *AIFA* (campo 5: Agenzia Italiana del Farmaco, via del Tritone 181, Roma, Codice Fiscale 97345810580);

- dell'ufficio o ente (campo 6: TJN);

- degli estremi del documento (campo 10: anno di stipula e CIG 973198828F")

| | | |
|--|--|--------------|
| | | |
| | - della descrizione del pagamento (campo 12: “imposta di bollo - Contratto per l’affidamento in concessione del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici di bevande e snack da installare presso le sedi dell’AIFA, per una durata di 36 mesi, rinnovabile di ulteriori 36 mesi”) | |
| | - codice tributo: 456T. | |
| | 2. L’ <i>Aggiudicatario</i> fornirà prova dell’avvenuto assolvimento delle imposte di bollo mediante l’invio all’indirizzo pec: protocollo@pec.aifa.gov.it, di copia del modello F23 pagato, entro 15 giorni dalla stipula del presente Contratto. Detta pec dovrà avere il seguente oggetto: “ F23 procedura CIG n. _____, Fornitore _____ ” | |
| | riportante il CIG del presente Contratto ed il nome del <i>Fornitore</i> . | |
| | | |
| | Il presente <i>Contratto</i> si compone di una Premessa e di ____ (____) articoli e n. 1 (una) annessa Approvazione in forma specifica resa dell’ <i>Aggiudicatario</i> . Esso è redatto su ____ (____) pagine complessive ed è sottoscritto mediante apposizione di firma digitale da AIFA e dall’ <i>Aggiudicatario</i> . | |
| | Letto, firmato e sottoscritto digitalmente | |
| | Agenzia Italiana del Farmaco _____ | |
| | Firm.to digitalmente Firm.to digitalmente | |
| | (Antonino Laganà) (_____) | |
| | | |
| | Dichiarazione dell’<i>Aggiudicatario</i> annessa al Contratto | |
| | Il sottoscritto _____ in qualità di rappresentante legale p.t. (<i>ovvero in caso di firma del contratto da parte del procuratore:</i>) Procuratore munito dei necessari poteri dell’ <i>Aggiudicatario</i> , dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente <i>Contratto</i> e dei documenti in atti | |
| | | |
| | | Pag. 31 a 33 |

| | | |
|--|--|--------------|
| | | |
| | richiamati. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto | |
| | dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel <i>Contratto</i> e di aver | |
| | particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. | |
| | In particolare, dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di | |
| | seguito elencate: | |
| | Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici | |
| | Art. 2 – Oggetto del Contratto | |
| | Art. 3 – Durata del Contratto | |
| | Art. 4 – Valore stimato della concessione, rimborso costi e modalità di pagamento | |
| | Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio | |
| | Art. 6 – Direttore dell’esecuzione del Contratto e Responsabile Coordinatore | |
| | Art. 7 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro | |
| | Art. 8 – Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa | |
| | Art. 9 - Cauzione | |
| | Art. 10 – Penali | |
| | Art. 11 – Recesso unilaterale dal Contratto | |
| | Art. 12 – Risoluzione dal Contratto | |
| | Art. 13 - Divieto di cessione del Contratto e dei Servizi – Disciplina del Subappalto | |
| | Art. 14 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d’interessi | |
| | Art. 15 - Trattamento e protezione dei dati personali e obblighi di pubblicazione | |
| | Art. 16 - Obblighi e responsabilità dell’Aggiudicatario nei confronti del personale | |
| | utilizzato per l’esecuzione del presente Contratto | |
| | Art. 17 - Foro competente | |
| | Art. 18 – Imposta di bollo | |
| | | |
| | | Pag. 32 a 33 |

[illegible]